



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

Registro Generale n. 233

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE

N. 18 DEL 20-04-2022

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n° 2 posti categoria C, posizione economica C1, profilo professionale "Istruttore amministrativo", a tempo pieno e indeterminato. Ammissione n. 77 candidati esclusi.

L'anno duemilaventidue addi venti del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 18.3.2019 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2019-2021, tra l'altro prevedendo l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativi cat.C mediante concorso pubblico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 11.7.2019, è stato disposto di espletare la procedura concorsuale prevista dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- con determinazione del 1° Settore n. 162 del 02.08.2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di "Istruttore - Amministrativo" cat. C1, secondo lo schema ivi allegato;
- con determinazione n.170 del 03.09.2019 è stata approvata la documentazione integrativa della procedura concorsuale in questione;
- il bando di concorso è stato pubblicato in data 6.9.2019 all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune - Amministrazione Trasparente – concorsi oltre che sul sito "Pugliaimpiego" e, per estratto, in G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 171 del 6.9.2019;

- il termine di presentazione delle domande è scaduto il 6.10.2019;
- sono pervenute al protocollo dell'ente n. 430 domande di partecipazione;
- con propria determinazione R.G. n. 212 del 11.4.2022 è stata disposta l'approvazione dell'elenco di numero 344 candidati ammessi (Allegato A), di numero 84 candidati esclusi (Allegato B) e di numero 2 candidati rinunciatari (Allegato C);
- con riferimento a 77 candidati degli 84 inseriti nell'elenco B, è stata disposta l'esclusione per “domanda senza firma digitale”, risultando la domanda inviata a mezzo Pec non sottoscritta mediante firma digitale;

Considerato che la determinazione di esclusione dei candidati, che hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC, per assenza di sottoscrizione con firma digitale, è stata disposta in applicazione dell'art. 3 del bando di concorso, secondo cui “*La domanda deve essere presentata al Comune con una delle seguenti modalità: ... - a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, esclusivamente con le modalità prescritte dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 all'indirizzo protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it*”, e dell'art. 4 del medesimo bando, secondo cui “*Il Responsabile del Settore dispone, con apposito provvedimento, l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione puntualmente indicata e debitamente sottoscritta, entro il termine previsto dal bando. Costituisce motivo di non ammissione al concorso senza possibilità di regolarizzazione: a) Non aver sottoscritto la domanda di partecipazione alla selezione o averla sottoscritta in maniera illeggibile; ... d) non aver presentato la domanda con le modalità ed entro il termine utile indicato nel bando; ...*”;

Preso atto che con note acquisite al prot. n.4622 del 14.4.22 e n.4771 del 19.4.22, candidati esclusi per “domanda senza firma digitale” hanno chiesto il riesame della propria esclusione alla stregua delle disposizioni dell'art. 65 DLgs. n. 82/2005, della Circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR SICILIA – Palermo, sez. I, sentenza n. 167 del 18 gennaio 2018);

Dato atto che con avviso 13.04.2022 pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente è stata fissata la data del 29 aprile 2022 per l'espletamento della prova preselettiva prevista dal bando;

Visti:

- l'art. 65 DLgs. 82/2005, recante “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”, nel testo vigente anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che così recita:
“1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
... 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
... 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
- il D.P.C.M. 27/09/2012, recante “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modificazioni”, che definisce le regole tecniche di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD relative alle modalità di identificazione del Titolare della casella PEC-ID valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che le istanze trasmesse per via telematica di cui all'elenco A1 allegato al presente atto risultano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità e/o comunque trasmesse dall'istante dal proprio domicilio digitale (casella PEC intestata allo stesso istante-mittente);

Considerato che:

- con Circolare n.12/2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA ha chiarito come debbano considerarsi valide le dichiarazioni e le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica quando “*l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata*”;
- come chiarito dalla più recente giurisprudenza (TAR SICILIA – Palermo, sez. I, n. 167/ 2018) deve ritenersi in parte qua illegittimo il bando che precluda l'ammissibilità delle domande prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente, dal momento che l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma;

Ritenuto che l'imprecisa formulazione del bando di concorso della procedura in oggetto, nella parte in cui definisce le modalità di presentazione della domanda di partecipazione per via telematica, debba correttamente intendersi nel senso che l'utilizzo di posta elettronica certificata “*con le modalità prescritte dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82*” assolve il requisito di certa identificazione dell'istante e rende ultronea l'apposizione di firma digitale al documento;

Dato atto, pertanto, che i candidati di cui all'allegato elenco A1 sono stati erroneamente esclusi dalla procedura, non essendo stata considerata la certa riferibilità della domanda all'istante, una volta che la domanda di partecipazione pervenuta tramite PEC risulta sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità e/o comunque trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale (PEC) intestata al medesimo istante;

Ritenuto, pertanto, che risulti certa la provenienza delle domande dei candidati di cui all'allegato elenco A1 e che gli stessi debbano perciò essere ammessi a partecipare alla procedura, nel rispetto dei principi di *favor participationis* e di *par condicio* dei candidati;

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 10 del bando, occorre differire lo svolgimento della prova preselettiva alla data del 10.05.2022, assicurando il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni per tutti i candidati ammessi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.46 del 5.4.2022 e il decreto n.3 del 6.4.2022, con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile del procedimento per il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativi cat.C

Visto l'art. 21 nonies L. n. 241/1990;

DETERMINA

- 1) Di annullare la propria determinazione n. 212 RG del 11.4.2022, nella parte in cui dispone la non ammissione di n. 77 candidati per “domanda senza firma digitale”.
- 2) Di modificare e integrare la propria determinazione n. 212 RG del 11.4.2022, nel senso di ammettere alla procedura concorsuale indetta con bando di concorso pubblicato in G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 171 del 6.9.2019, in aggiunta alle n. 344 domande di partecipazione indicate nella medesima determinazione, nell'Allegato A alla stessa determinazione, anche le n. 77 domande proposte dai candidati di cui all'elenco A1, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di differire la data di svolgimento della prova preselettiva, già fissata al 29.04.2022, alla data del 10.05.2022, da comunicare con apposito avviso.
- 4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2, e 7 DPR n. 62/2013 e

Determinazione 2° SETTORE n.18 del 20-04-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile.

- 5) Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, di cui al presente atto.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi.
- 7) Di dare atto che a norma dell'art. 4 del bando di concorso, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del comune costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.
- 8) Di pubblicare la presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Bandi di concorso", ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti ->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sicilia Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-04-2022 al 05-05-2022

N° 485

Lì 20-04-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sicilia Giuseppe